

OMISSIS

ART. 17

PRESELEZIONE

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni esterne superi di venti volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di cento, l'Ente può procedere a forme di preselezione sulla base di test o dei titoli espressamente indicati nell'avviso pubblico per tale finalità selettiva; il bando prevede anche che l'avviso in ordine al calendario della preselezione sarà consultabile sul sito web ai sensi del successivo comma 2.
2. Entro i 30 giorni successivi a quello di scadenza fissato per la presentazione delle domande, il Dirigente del Settore in cui è collocato il Servizio Risorse umane, procede, dopo aver preso visione del numero di domande pervenute, ad emanare ulteriore avviso da pubblicare solo sul sito web istituzionale dell'Ente per un periodo di altri quindici giorni, attraverso il quale effettua le comunicazioni in ordine al calendario della prova preselettiva unitamente all'elenco di coloro che potranno sostenerla; tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notificazione agli interessati.
3. Il numero degli ammessi alle prove selettive, dopo le preselezioni, non può essere superiore a quindici volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di cinquanta candidati.
4. Laddove la preselezione debba avvenire per titoli, il bando di selezione pubblica indica chiaramente i titoli oggetto della preselezione, la documentazione idonea per la loro valutazione, i punteggi che saranno attribuiti ai titoli, ai fini della formazione della graduatoria di preselezione.
5. Agli adempimenti e alle operazioni relativi alla preselezione provvede la medesima Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, di cui all'art.9, ovvero, laddove ritenuto opportuno e nel solo caso di preselezione per test, una Società specializzata in selezione di personale e sulla base di programmi da questa elaborati.
6. Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. I concorrenti che non si presentassero alla prova stessa saranno ritenuti rinunziatari ed esclusi dal concorso.
7. Nel caso di preselezione per test, questo consisterà in 30 quesiti a risposta multipla, da svolgere in un tempo prestabilito, vertenti sulle materie d'esame del concorso.
8. La Commissione ha facoltà, in relazione al numero dei candidati, di articolare lo svolgimento dei quiz in più sedute, anche suddivise in più giornate, qualora necessario. I test, uguali per i candidati della stessa seduta, devono presentare le medesime difficoltà per tutti i candidati e vengono predisposti dalla Commissione esaminatrice subito prima dello svolgimento della prova.
9. La prova si svolge come segue:
 - Il foglio dei quesiti predisposto dalla Commissione è distribuito a ciascun candidato su fogli vidimati.
 - E' consentito l'uso delle sole penne con inchiostro nero o blu fornito dall'Ente.

- Durante lo svolgimento dei questionari non è consentita la consultazione di testi di legge, codici e quant'altro possa aiutare il candidato nella compilazione.
 - Terminata la prova il candidato trascrive le proprie generalità sul foglio all'uopo consegnato, lo immette nella busta apposita che chiude e inserisce con tutti i fogli vidimati ricevuti entro la busta grande, che provvede a chiudere e a consegnare a uno dei membri della Commissione.
 - Al fine di garantirne l'integrità, sul lembo di chiusura della busta viene apposto da parte del Segretario il timbro della Provincia.
10. La prova preselettiva è valutata in trentesimi con la sottrazione, su base trenta, di un punto per ogni risposta omessa o errata.
 11. Superano la preselezione i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 27/30. Di coloro che superano la preselezione viene formulata, in ordine decrescente, una graduatoria, alla quale si attingerà nello stesso ordine fino al raggiungimento del numero di cui al comma 2. Saranno altresì ammessi i candidati che avranno conseguito punteggio identico a quello dell'ultimo degli ammessi.
 12. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito conseguito nella selezione.
 13. I risultati della preselezione sono comunicati a tutti i candidati a cura del Dirigente del Settore ove è collocato il Servizio Risorse Umane, anche attraverso pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Provincia e tale pubblicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.
 14. Nei confronti dei soli candidati di cui al precedente comma 11, il Dirigente del Settore in cui è collocato il Servizio Risorse Umane procederà ad effettuare la verifica di ammissibilità o esclusione di cui al successivo art. 33.

OMISSIS

OMISSIS

ART. 21

TITOLI VALUTABILI NELLE SELEZIONI

1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove pratiche, scritte, tecnico-pratiche o prove attitudinali e prima che si proceda alla valutazione delle stesse.
2. I titoli valutabili per le selezioni si suddividono in quattro tipologie:
 - a) titoli di studio;
 - b) titoli di servizio presso enti pubblici;
 - c) titoli vari espressamente indicati nell'avviso di selezione;
 - d) curriculum professionale.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 22 e seguenti del presente Regolamento.
4. Il periodo di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze Armate, di cui alla Legge 24.12.86, n° 958, è equiparato al servizio civile prestato presso le pubbliche amministrazioni. Tali periodi sono valutati equiparando alla categoria B il servizio prestato in qualità di soldato semplice, alla categoria C1 il servizio prestato in qualità di sottufficiale e alla categoria D1 il servizio prestato in qualità di ufficiale.
5. Il servizio prestato a tempo parziale viene valutato in misura proporzionale.
6. Il servizio prestato nell'ambito di rapporto di lavoro a tempo determinato presso un Ente locale può essere valutato in misura percentualmente superiore rispetto a quello prestato presso altro Ente pubblico o privato, sulla base di quanto disposto mediante il provvedimento di Giunta attraverso il quale si dispone l'attivazione della procedura concorsuale pubblica e del successivo bando di concorso.
7. I titoli valutabili ai fini della selezione devono essere stati conseguiti entro i termini di scadenza dell'avviso di selezione (ovvero entro la data dell'avviso di indizione della selezione, qualora in tal senso specificato nel provvedimento di attivazione della procedura selettiva) e sono valutati ai soli candidati che hanno partecipato alle prove selettive previste. I titoli dichiarati o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati, successivamente alla scadenza dell'avviso di selezione.

ART. 22

VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Salvo quanto previsto per i titoli di studio, ai fini della specifica valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente articolo, sono ripartiti:

| | | | |
|----|-----------|----------------------|----------|
| I | Categoria | - Titoli di studio | punti: 3 |
| II | Categoria | - Titoli di servizio | punti: 4 |

| | | | |
|-----|-----------|--|----------|
| III | Categoria | - Curriculum formativo e professionale | punti: 2 |
| IV | Categoria | - Titoli vari e culturali | punti: 1 |

- Fermo restando il punteggio massimo complessivo stabilito in 10/30, il bando di selezione può stabilire anche una distribuzione diversa del punteggio tra le varie tipologie, sulla base dei contenuti professionali della posizione alla quale si accede, nonché le relative modalità di attribuzione.
- La valutazione dei titoli vari e del curriculum è affidata alla discrezionalità della Commissione giudicatrice, tenuto conto della documentazione presentata dal candidato, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

ART. 23

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

- I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue.

| Titoli espressi in decimi | | Titoli espressi in centesimi | | Titoli espressi con giudizio complessivo | TITOLI DI LAUREA | | | | Valutazione |
|---------------------------|-------|------------------------------|-----|--|-------------------------|--------|-----------------------|------|-------------|
| | | | | | Espressi in centodecimi | | Espressi in centesimi | | |
| da | a | Da | a | | da | a | da | a | |
| 6.00 | 6.49 | 60 | 75 | Sufficiente | 66 | 70 | 60 | 75 | 0,5 |
| 6.50 | 7.49 | 76 | 85 | Buono | 71 | 85 | 76 | 90 | 1,0 |
| 7.50 | 8.49 | 86 | 95 | | 86 | 100 | 91 | 95 | 2,0 |
| 8.50 | 9.49 | 96 | 98 | Distinto | 101 | 110 | 96 | 100 | 2,5 |
| 9.50 | 10.00 | 99 | 100 | Ottimo | | e lode | | lode | 3,0 |

- Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, in quanto saranno valutati fra i titoli vari.

ART. 24

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

- I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio possono essere così attribuiti:
 - Attività lavorativa prestata presso una P.A. nella stessa tipologia di Servizio al quale destinare la professionalità da selezionare:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
a.1 – stessa categoria o superiore punti: 0.25

I servizi saranno valutati se rispettivamente specificati nella data di decorrenza e di cessazione.

- I servizi con orario ridotto saranno valutati, in proporzione, con gli stessi criteri.
- I servizi prestati in più periodi saranno sommati, prima dell'attribuzione del punteggio.
- Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di ditte o soggetti privati.

ART. 25

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

1. Nel curriculum formativo e professionale, per la cui valutazione la Commissione dispone di 2 punti, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera vita lavorativa, ivi compresi i dottorati di ricerca, i tirocini non valutabili in relazione a norme specifiche, il superamento (con collocazione nella relativa graduatoria di merito) di concorsi pubblici relativi a posti di pari categoria e profilo professionale. Vi rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici, istituti privati, università, enti di ricerca, ecc., purchè formalmente documentati.

ART. 26

VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI

1. Per la valutazione di altri titoli, non compresi nelle due precedenti categorie e formalmente documentati, la commissione dispone di 1 punto.
2. Gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, in materie attinenti le abilitazioni professionali, sono valutabili tra i titoli vari.
3. Nell'ambito dei titoli vari sono valutabili le pubblicazioni a stampa, limitatamente ai concorsi a posti ricompresi nella categoria D. Le pubblicazioni (libri, saggi, articoli) devono essere presentate in originale a stampa o copia autentica, assieme agli altri titoli e possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto della prova d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente, in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso.
4. Qualora rechino la firma di più autori, possono essere prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre.
5. Sono valutabili i master conseguiti in materie attinenti la professionalità da selezionare, attestanti, comunque, generale arricchimento della stessa.
6. Sono valutabili i titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione alla selezione, anche non attinenti specificamente alla professionalità richiesta ma, comunque, attestanti generale arricchimento della stessa.
7. Possono altresì essere valutate le specializzazioni connesse al posto a selezione, derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato ed esami, ugualmente connesse al posto a selezione.
8. E' valutabile, inoltre, la frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline e attività professionali attinenti alle funzioni del posto a selezione.
9. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento o aggiornamento di cui ai commi 8. e 9. viene effettuata allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche o da istituti, scuole e centri di formazione pubblici o giuridicamente riconosciuti come tali.
10. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla Commissione, con valutazione discrezionale e secondo equità, tenendo conto della validità e importanza del titolo per il profilo professionale di cui trattasi.

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio dei concorrenti in graduatoria i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma..